

L'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai reati ambientali

di Giovanni Tretti e Sonia Rosolen, Studio Legale GTA

1. La Legge comunitaria n. 96 del 4.6.2010

Con la legge comunitaria n. 96 del 4.6.2010, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*, il Governo è stato delegato al recepimento della **Direttiva 2008/99/CE** sulla tutela penale dell'ambiente e della **Direttiva 2005/35/CE** relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Il Governo dovrà pertanto adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge (e quindi successivamente ai termini indicati della Comunità agli Stati membri per conformarsi agli obblighi comunitari), uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni delle due direttive, realizzando il “*necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti*”. Nello specifico, ai sensi dell'art. 19¹, c. 2, **in base ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2**, dovranno essere introdotte, tra i reati di cui alla sezione III del capo I del d.lgs. 231/2001², le fattispecie criminose delineate nelle due direttive e dovranno essere previste, nei confronti degli enti, nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati, “*adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza*”; solo “*eventualmente*” potranno invece essere configurate le sanzioni interdittive.

2. La Direttiva 2008/99/CE del 19.11.2008

La Direttiva 2008/99/CE del 19.11.2008 – pubblicata nella GUCE del 6.12.2008 ed entrata in vigore il ventesimo giorno successivo – impone, sostanzialmente, agli Stati membri di provvedere a sanzionare *penalmente* le gravi violazioni delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente nel diritto comunitario, con l'obiettivo di rendere più efficace la tutela di tale bene giuridico e creare un'armonizzazione dei vari sistemi sanzionatori dei singoli Stati in materia ambientale, fissando uno *standard normativo minimo* comune all'interno dell'unione.

Ai sensi dell'art. 174 paragrafo 2 del Trattato CE, la politica comunitaria in materia di ambiente deve infatti mirare ad un elevato livello di tutela, che i sistemi sanzionatori vigenti non sembrano essere sufficienti a garantire (cfr. III considerando). Sulla base di tali presupposti, la Comunità ha pertanto ritenuto opportuno rafforzare sensibilmente la tutela dell'ambiente attraverso la previsione di adeguate sanzioni penali “*indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile*” (cfr. III considerando).

La direttiva individua una serie minima di condotte da considerare illecite *penale* - qualora commesse con “*dolo o grave negligenza*” - in quanto poste in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario o nazionali a tutela dell'ambiente, senza tuttavia contenere, diversamente da quanto previsto in altri provvedimenti comunitari, alcun riferimento alla tipologia ed ai limiti delle sanzioni da applicare.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, ciascuno Stato dovrà adoperarsi affinché (almeno) le seguenti condotte lesive del bene ambiente - “*qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*” - costituiscano reato:

¹ Introdotto nel corso dell'esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera.

² La delega contenuta nell'art. 11 della legge n. 300 del 29.9.2000 che includeva nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità dell'ente i delitti in materia ambientale non è mai stata esercitata dal Governo.

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illecite di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in *quantità non trascurabile* in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una *quantità trascurabile* di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il *significativo deterioramento* di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Dovranno altresì essere sanzionati il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente e attività sopra descritte (art. 4).

Gli Stati membri dovranno inoltre prevedere una responsabilità delle persone giuridiche – che non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici – qualora tali reati vengano commessi a vantaggio delle stesse da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente e ciò sia, nel caso vi abbia provveduto individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Dovrà infine essere riconosciuta tale responsabilità anche nel caso in cui la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile la commissione del reato.

Le sanzioni previste nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato dovranno – richiamando in parte la formula tradizionale utilizzata in altre direttive, tra le quali si rammenta la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali – essere “*efficaci, proporzionate e dissuasive*” (art. 7) e non andranno a sostituirsi, ma a sommarsi, alle ulteriori responsabilità disciplinate in caso di danno ambientale dalla normativa comunitaria e nazionale.

2.1. Il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali

La Direttiva 2008/99/CE ha recepito il *rivoluzionario*³ principio sancito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03), secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 (la CE ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo) e 3 n. 1, lett. 1 (la CE provvede all'attuazione di una politica nel settore dell'ambiente) del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

La Direttiva 2008/99/CE è infatti giunta al termine di una lunga diatriba interistituzionale e, sostanzialmente, costituisce *“l'epilogo di una lunga querelle istituzionale tra Commissione e Consiglio dell'U.E., che ha portato all'annullamento della Decisione Quadro 2003/80/GAI sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale”*⁴.

La decisione Quadro del 2003, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea su iniziativa del Regno di Danimarca, avrebbe dovuto costituire, secondo il Consiglio, lo strumento mediante il quale l'Unione Europea avrebbe reagito al preoccupante aumento dei reati contro l'ambiente.

La decisione definiva infatti una serie di reati contro l'ambiente per i quali gli Stati membri erano invitati ad adottare sanzioni di natura penale nonché i provvedimenti necessari a regolamentare la responsabilità delle persone giuridiche per gli atti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica detenente una posizione dominante.

Tuttavia, a seguito del ricorso proposto avverso la decisione dalla Commissione - secondo la quale avrebbero dovuto essere adottate le procedure del Trattato CE e non quelle del Trattato UE⁵ per perseguire uno degli obiettivi essenziali della Comunità - la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 13.9.2005 (causa C-176/03), dichiarò nulla la decisione quadro che, *“sconfinando nelle competenze che l'art. 175 CE attribuisce alla Comunità, viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l'art. 47 UE”*.

Per quanto di interesse, nel proprio provvedimento, la Corte di Giustizia evidenziò che:

a) *“è pacifico che la tutela dell'ambiente costituisca uno degli obiettivi essenziali della Comunità”* posto che *“l'art. 2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere “un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo” e, a tal fine, l'art. 3, n. 1, lett. 1) Ce prevede l'attuazione di una “politica nel settore dell'ambiente””* (cfr. par. 41);

b) sebbene *“in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità”* ciò non può tuttavia *“impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali”* costituisca *“una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente”* (cfr. par. 47 e 48).

Con la sentenza del 13.9.2005, la Corte di Giustizia è giunta a riconoscere che, per la tutela dell'ambiente, le direttive possono configurare uno strumento per armonizzare la normativa

³ A. L. Vergine, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2009, 1, 6,

⁴ M. Arena, *Direttiva 2008/99: responsabilità enti per reati ambientali*, in www.reatisocietari.it; cfr. anche: V. Vattani, *La Corte di Giustizia UE annulla la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente il diritto penale* in www.dirittoambiente.com.

⁵ Lo strumento della Decisione Quadro, riconducibile al cd. terzo pilastro ed espressione della cooperazione giudiziaria a livello intergovernativo, è privo di efficacia diretta.

penale tra gli stati membri⁶, con l'effetto di trasferire il potere di legiferare anche sui profili penalistici "connessi" a politiche comunitarie, quali la tutela dell'ambiente, dal III° al I° pilastro, vale a dire dall'ambito affidato alla cooperazione intergovernativa a quello rimesso alla procedura legislativa comunitaria⁷.

In conformità a tale fondamento giuridico è stata quindi adottata la Direttiva 2008/99/CE⁸.

3. La direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento provocato da navi

La Direttiva 2009/123/CE del 21.10.2009 – pubblicata nella GUCE del 27.10.2009 ed entrata in vigore il ventesimo giorno successivo – integra la precedente Direttiva del 2005/35/CE, cercando di colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23.10.2007, che aveva annullato la Decisione Quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12.7.2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato da navi.

In particolare, la sentenza evidenziava come gli articoli 2, 3 e 5 della Decisione Quadro, aventi ad oggetto i reati penali e la responsabilità delle persone giuridiche, sarebbero stati validamente adottati in base all'art. 80 n. 2 CE (che prevede che il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, possa decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima ed area). Infatti, se da una parte, le disposizioni della Decisione Quadro 2005/667 riguardavano - alla stregua di quelle della Decisione Quadro 2003/80/GAI sulla protezione dell'ambiente, annullata dalla Corte con sentenza del 13.9.2005 - i comportamenti idonei a cagionare danni particolarmente gravi all'ambiente derivanti dall'inosservanza delle norme comunitarie in materia di sicurezza marittima, dall'altra, la lettura combinata dei considerando III, V, VII e VIII della Direttiva 2005/35 e dei primi cinque considerando della Decisione Quadro evidenzia come il Consiglio avesse ritenuto le sanzioni penali necessarie per assicurare il rispetto della normativa comunitaria emanata in materia di sicurezza marittima.

Tuttavia, determinando anche il tipo e il livello delle sanzioni penali applicabili (articoli 4 e 6 della decisione), il Consiglio avrebbe, di fatto, sconfinato dai limiti previsti dal c. 2 dell'articolo 80 CE, violando così il principio dell'art. 47 del Trattato UE.

Per tali considerazioni, la Decisione Quadro è stata annullata.

La Direttiva 2009/123/CE, introducendo delle modifiche alla Direttiva 2005/35/CE, impone sostanzialmente agli Stati membri di provvedere a sanzionare penalmente gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti provocato dalle navi, con l'obiettivo di rendere più efficace la cooperazione a livello nazionale e tra gli Stati membri e cercando di armonizzare i vari ordinamenti attraverso la fissazione di uno *standard normativo minimo*.

Nei casi di "*minore entità*", dovrebbero essere puniti solo i comportamenti che provochino, singolarmente o nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua. Ad ogni modo, le condotte dovranno essere commesse "*intenzionalmente, temerariamente o per negligenza*".

⁶ A.L. Vergine, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2009, 1, 5 e ss.

⁷ Cfr. Circolare Confindustria n. 19145 del 16.12.2008 Responsabilità amministrativa degli enti. La Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.

⁸ Che ha sostituito la proposta di direttiva presentata, nel marzo 2001, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che il Consiglio aveva - prima della sentenza della Corte di Giustizia - ritenuto andasse "*oltre le competenze attribuite alla Comunità dal trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti*" potessero "*essere raggiunti mediante l'adozione di una decisione quadro in base al titolo VI del trattato dell'Unione europea*", "*strumento adeguato per imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali*" (VII considerando della decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio).

grave".

Come per la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, spetterà agli Stati membri provvedere affinché l'istigazione a commettere gli atti intenzionali o il favoreggiamento ed il concorso siano punibili come reati e le sanzioni penali siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Dovranno altresì essere adottate le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscono a titolo individuale e che detengano una posizione preminente in segno alla persona giuridica o perché, per carenza di sorveglianza o controllo, si sia reso possibile la commissione del reato.

4. Problemi applicativi connessi al recepimento delle Direttive

Nell'adozione di uno o più decreti legislativi per il recepimento delle due direttive, il Governo dovrà affrontare diversi problemi applicativi cercando di realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni del d.lgs. 231/2001.

In particolare, la Direttiva 2008/99/CE impone l'introduzione di numerosi illeciti penali strutturati quali reato di danno o di pericolo concreto, mentre il sistema sanzionatorio italiano, in materia ambientale, configura gli illeciti, per lo più, come reati di pericolo astratto⁹.

La previsione di nuove fattispecie di reato potrebbe pertanto risultare di difficile formulazione e ciò, anche in ragione della stessa natura del bene giuridico tutelato, la cui aggressione è spesso il risultato di molteplici fattori causali (con un conseguente problema di individuazione della condotta causalmente legata all'evento dannoso).

A ciò si aggiunga che la Direttiva 2008/99/CE fornisce indicazioni e richiama concetti piuttosto vaghi ed indeterminati ("*danni rilevanti*", "*quantità non trascurabile*", "*significativo deterioramento*") che dovranno essere opportunamente delineati dal legislatore delegato nelle previsioni delle nuove fattispecie, per evitare di incorrere in possibili questioni di illegittimità costituzionale (come quelle più volte sollevate con riferimento alla formula "*ingenti quantitativi di rifiuti*" contenuta nel delitto di traffico illecito di rifiuti)¹⁰.

Quanto poi all'elemento soggettivo richiesto, la Direttiva 2008/99/CE richiede la sanzionabilità penale dei comportamenti posti in essere *almeno* nei casi di dolo e "*grave negligenza*" (che, per il nostro ordinamento, potrebbe essere tradotto nel criterio della colpa con previsione) e la Direttiva 2009/123/CE *almeno* nei caso di dolo, "*temerarietà o .. grave negligenza*".

E' pertanto prevedibile che il legislatore delegato adotti la colpa come criterio di imputabilità di tutte le nuove fattispecie di reato.

In questo senso, sembrano condurre i criteri direttivi della legge delega: l'art. 2, c. 1 lett. c) della legge n. 96/2010 prevede infatti che "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi*" potranno essere **introdotte** solo sanzioni penali caratterizzanti fattispecie di tipo contravvenzionale. I limiti indicati sono rispettivamente quelli dell'ammenda sino a 150.000 € e dell'arresto sino a tre anni, in via alternativa o congiunta (in particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda *alternativa* all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiamento l'interesse protetto - e quindi, in base alle regole generali sarà possibile estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma pecuniaria, per quanto elevata, nel caso di ammissione al beneficio dell'oblazione ex art. 162 bis c.p. -, mentre la pena dell'arresto sarà

⁹ A. Merlin, *Tutela penale dell'ambiente: per la direttiva 2008/99/CE è tempo di recepimento*, in *Ambiente&Sicurezza*, 2010, 15, 63 e ss.

¹⁰ A. L. Vergine, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientali?*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2009, 1, 5 e ss.

congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità). In luogo dell'arresto e dell'ammenda potranno inoltre essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del d.lgs. 274/2000 (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) di competenza del Giudice di Pace.

Il requisito soggettivo della colpa mal si coniuga tuttavia con il presupposto su cui si fonda la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e cioè che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (cfr. art. 5 d.lgs. 231/2001).

Affinché sussista tale responsabilità è infatti necessaria:

- a) la realizzazione del reato (perfetto nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi) da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica;
- b) la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) la colpa di organizzazione.

Come evidenziato in merito all'introduzione dei delitti colposi di omicidio e lesioni per violazione delle previsioni in materia infortunistica nel d.lgs. 231/2001¹¹, anche per i reati ambientali, il requisito dell'interesse o del vantaggio dovrà essere ricondotto non tanto al reato, quanto alla condotta costitutiva della fattispecie criminosa tenuta dalla persona fisica nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'ente (interpretazione, che trova giustificazione anche nel dato letterale dell'art. 5 c. 2, dell'art. 12 c. 2, dell'art. 23 c. 2 d.lgs. 231/2001).

Sarebbe stato auspicabile che il legislatore delegato avesse potuto cogliere quest'occasione per intervenire nel d.lgs. 231/2001 riformulando anche i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente collettivo per i reati colposi. Tuttavia, in considerazione della genericità della legge delega potrebbero sorgere dei profili di incostituzionalità se effettivamente il Governo intervenisse sul punto, così come potrebbero, parzialmente, emergere anche nel caso in cui, come si ritiene augurabile, "*in sede di prima applicazione*" per i reati presupposti in materia ambientale, venissero indicati - similmente a quanto previsto in materia di sicurezza (art. 30 d.lgs. 81/2008¹²) - i modelli di organizzazione aziendale di livello internazionale e nazionale da presumere esimenti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La delega avrebbe inoltre anche potuto rappresentare l'occasione per intervenire, finalmente in maniera organica, sul sistema sanzionatorio ambientale, caratterizzato a livello nazionale, da un'estrema frammentarietà, da un lato procedendo ad una semplificazione normativa, dall'altro introducendo anche nuove fattispecie delittuose¹³ al fine di tutelare in maniera più incisiva il bene ambiente (ai sensi del V considerando della direttiva 2008/99/CE: "*un'efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, **sanzioni maggiormente dissuasive** per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna o della flora, compresa la conservazione delle specie*")¹⁴.

In base ai principi ed ai criteri direttivi generali della legge n. 96/2010, tale occasione sembra tuttavia non essere attuabile.

¹¹ A. Cadoppi, G - Garutti, P. Veneziani, *Enti e responsabilità da reato*, UTET, Torino, pg. 423.

¹² Nel settore della sicurezza sul lavoro sono infatti previste specifiche disposizioni che individuano i contenuti e le caratteristiche dei modelli organizzativi (art. 30, c. 1 e 4), attribuiscono presunzioni di conformità a modelli realizzati nell'osservanza delle linee guida e di standard predisposti da determinati enti e organismi (art. 30 c. 5), assegnano ad enti l'elaborazione di procedure semplificate per l'adozione di modelli (art. 30 c. 5 bis) e a determinati organismi funzioni asseverative in ordine a modelli (art. 51 c. 3 bis).

¹³ A. L. Vergine, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2009, 1, 5 e ss.

¹⁴ In questo senso era orientato anche l'ultimo disegno di legge di iniziativa governativa, relativo alle "*Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina*", approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.4.2007, il quale introduceva nel codice penale il Titolo VI bis - *Delitti contro l'ambiente*, lasciando tuttavia alla normativa extracodicistica in materia la disciplina delle violazioni meramente formali ed i reati di pericolo astratto.

5. In attesa del recepimento della Direttiva 2008/99/CE

Attualmente, nell'ordinamento giuridico italiano, l'unica norma in materia ambientale che rinvia - per quanto genericamente - alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 risulta essere quella disciplinata dal c. 4 dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, che vieta l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (punito con la sanzione amministrativa dell'art. 255 d.lgs. 152/2006 se commesso da chiunque, o con la contravvenzione prevista dell'art. 256 c. 2 se commesso da titolari di imprese o responsabili di enti).

Il c. 4 dispone in particolare che: *“qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”*.

Come evidenziato negli approfondimenti sul tema divulgati da Confindustria, la disposizione dell'art. 192, co. 4, difetta di coerenza sistematica rispetto all'intero impianto della normativa in materia ambientale - non essendo presenti nel d.lgs. n. 152/2006 altri richiami alla responsabilità amministrativa degli enti¹⁵ - e sembra limitarsi ad imporre un'obbligazione di natura civilistica posta solidalmente a carico delle persona giuridica - o dei soggetti che sono subentrati nei diritti della stessa - di cui il reo sia amministratore o rappresentante¹⁶.

La previsione sembrerebbe trovare significativa applicazione nei casi di autore non identificato/identificabile della violazione (art. 8, c. 1, lett. a¹⁷) affermando l'autonoma responsabilità dell'ente anche rispetto agli obblighi di rimozione¹⁸. L'ente sarebbe quindi gravato dei costi di rimozione e ripristino, nei casi in cui il reato risultasse senz'altro riconducibile ai vertici dell'ente e, dunque, a due o più amministratori, ma mancasse o fosse insufficiente la prova della responsabilità individuale di costoro¹⁹.

Non è tuttavia possibile estendere la responsabilità degli enti ai reati di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in base all'art. 192, diffettando, allo stato, sia una tipizzazione degli illeciti che un'indicazione delle relative sanzioni. Tale interpretazione, in linea con la circolare n. 19145 del 16.12.2008 di Confindustria, è stata peraltro già confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41329 del 7.10.2008.

Concludendo, in attesa dell'attuazione (comunque prossima) della delega al Governo, che determinerà l'introduzione dei reati ambientali tra i reati cd. presupposto della responsabilità

¹⁵ Inoltre, non sembra (almeno apparentemente) trovare una giuridica spiegazione:

- a) la non coincidenza tra soggetti indicati nell'art. 192 c. 4 (*“amministratori o rappresentanti”*) e quelli nell'art. 256 c. 2 (*“titolari di imprese e responsabili di enti”*) e i soggetti considerati nell'art 192 comma 4 (*“amministratori o rappresentanti”*);
- b) il rinvio contenuto nell'art. 192 c. 4 alle *“persone giuridiche”* e non agli enti collettivi, anche se sforniti di personalità giuridica ex d.lgs. 231/2001;
- c) l'obbligo previsto anche in capo ai soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica (ed evidentemente anche in una strana *“passività”* solidale).

¹⁶ Il richiamo alla normativa sulla responsabilità degli enti sembrerebbe pertanto subordinare l'applicazione dell'obbligazione all'accertamento della responsabilità dell'ente e la dimostrazione di un interesse o vantaggio, anche se non esclusivo, connesso alla commissione dell'illecito (cfr. M. Zalin e M. Chilosì, *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1, 2010).

¹⁷ Norma alquanto discussa, posto che la mancata identificazione del reo non consentirebbe di verificare se il soggetto che ha agito fosse in possesso del necessario elemento soggettivo così come risulterebbe alquanto difficoltoso accertare l'esistenza del collegamento tra il reato e l'interesse dell'ente.

¹⁸ Cfr. Approfondimenti sull'art. 192 c. 4 d.lgs. 152/2006 di Confindustria.

¹⁹ Cfr. Relazione governativa al d.lgs. 231/2001.

amministrativa degli enti, data l'astratta generalità applicativa di questa categoria di reati a tutte le imprese, sarà opportuno, sin d'ora, approfondire le problematiche ambientali connesse alla propria gestione aziendale, individuando le attività nel cui ambito potranno essere commessi gli illeciti ambientali - già previsti nel nostro ordinamento e facilmente realizzabili durante l'attività di impresa (basti pensare, ad esempio, al deposito incontrollato di rifiuti) -, prevedendo specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire ed individuando le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Nel momento in cui i decreti legislativi entreranno in vigore, le aziende potranno così provvedere, con maggiore tempestività e cognizione di causa:

- a) ad ampliare ed aggiornare il proprio modello 231, introducendo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali ambientali individuati come reati presupposto;
- b) ad adottare ed efficacemente attuare un proprio modello 231, qualora non vi avessero provveduto in precedenza e ciò affinché la società possa essere esonerata dalla responsabilità amministrativa degli enti.